

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

*Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia*

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 336

del 14/06/2021

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Recepimento protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Brescia e l'ATS di Brescia in materia di indagine per infortuni sul lavoro da SARS COVID 2.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo  
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



---

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che in data 20.12.2019 è stato siglato il Protocollo "*Direttive di gestione inchieste infortuni e malattie professionali*" (atti ATS prot. n. 0129162 del 20.12.2019) tra la Procura della Repubblica di Brescia e l'ATS di Brescia nel quale sono state definite le direttive di gestione omogenea delle inchieste in tema infortuni e malattie professionali;

Considerato che, il diffondersi della pandemia da COVID su tutto il territorio nazionale e, in particolare, su quello di competenza di ATS Brescia, ha imposto la necessità di un coordinamento tra l'attività istituzionale dell'Autorità Sanitaria e quella investigativa dell'Autorità Giudiziaria in presenza di ipotesi di reato connesse ai casi di contagio in ambienti di lavoro;

Atteso che, per quanto sopra, in data 22.04.2021 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica di Brescia e l'ATS di Brescia in materia di indagine per infortuni sul lavoro da SARS COVID 2 - registrato nel repertorio contratti al n. 373/21 del 22.04.2021 - nel testo che si allega in copia, al presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A" composto da n. 2 pagine);

Ritenuto, pertanto per le motivazioni sopra esposte, di prendere atto e recepire, ad ogni conseguente effetto, il Protocollo di cui sopra, con il quale sono state disciplinate:

- la gestione delle segnalazioni provenienti dall'INAIL,
- l'impostazione e l'esecuzione dei primi accertamenti che dovranno eventualmente confluire nel procedimento penale;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Dott. Giovanni Marazza;

Dato atto che il Direttore della UOC Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, Dott. Roberto Trinco, attesta in qualità di Responsabile del procedimento la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di recepire, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono interamente trascritte, il Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica di Brescia e l'ATS Brescia, sottoscritto in data 22.04.2021 (Allegata "A" composto da n. 2 pagine), quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- b) di incaricare il Servizio Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di porre in essere ogni conseguente adempimento connesso all'adozione del presente provvedimento;
- c) di dare atto che l'adozione del presente decreto non genera maggiori oneri per l'Agenzia;
- d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;



- e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dott. Claudio Vito Sileo



## PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATS DI BRESCIA E PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA IN MATERIA DI INDAGINE PER INFORTUNI SUL LAVORO DA SARS COVID 2

### Premessa

Il diffondersi della pandemia da COVID su tutto il territorio nazionale e, in particolare, su quello di competenza di ATS Brescia, impone la necessità di un coordinamento tra l'attività istituzionale dell'Autorità Sanitaria e quella investigativa dell'Autorità Giudiziaria in presenza di ipotesi di reato connesse ai casi di contagio in ambienti di lavoro.

Pertanto, nel solco delle Direttive di gestione omogenea delle inchieste in tema infortuni e malattie professionali, già concordate con il protocollo siglato in data 20.12.2019, si propone il seguente schema di protocollo di indagine concordato tra la Procura della Repubblica di Brescia ed ATS Brescia, avente ad oggetto sia la gestione delle segnalazioni provenienti dall'INAIL, sia l'impostazione e l'esecuzione dei primi accertamenti che dovranno eventualmente confluire nel procedimento penale.

### Adempimenti preliminari in capo ad ATS Brescia

Trattandosi di ipotizzare il contagio da COVID come infortunio sul lavoro, appare opportuno preliminarmente, da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, verificare l'esistenza di:

- a) eventuali altri casi all'interno dell'impresa oggetto d'indagine, temporalmente coincidenti, per avvalorare l'ipotesi che il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro;
- b) eventuali contatti che il lavoratore abbia avuto con casi esterni all'azienda, tali da escludere alla radice l'ipotesi del contagio interno, anche con indagini condotte da altri Servizi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria che d'ufficio ricostruiscono la catena epidemiologica alla base dell'evento.

### Gestione delle segnalazioni INAIL e delle comunicazioni di notizia di reato alla Procura della Repubblica

Si concordano le seguenti modalità di gestione differenziata delle segnalazioni:

- A) archiviazione interna**, senza invio alla Procura, del **referto INAIL**, accompagnato da una **sintetica ricostruzione dei fatti** qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
1. durata dell'infortunio inferiore a 40 giorni senza postumi permanenti;
  2. soggetto asintomatico positivo al tampone qualunque sia la durata dell'assenza dal lavoro;
  3. evidenze di contatti stretti con soggetti positivi in ambiente non lavorativo, in assenza di concomitanti contatti con soggetti positivi in ambito lavorativo.

In merito alla quantificazione della durata della malattia in 40 giorni, la precisazione è dovuta alla necessità di separare gli eventi in cui non si sono verificate lesioni gravi (dopo eventuale approfondimento con l'INAIL per verificare la prognosi totale o eventuali postumi), da quelli in cui vi sia stata "un'incapacità ad attendere alle normali occupazioni per più di 40 giorni", oppure vi siano dei postumi permanenti o, ancora, si sia verificato "pericolo di vita" o addirittura il decesso;

- B) Invio di relazione con proposta di archiviazione** qualora si verifichino le seguenti condizioni correlate tra loro:
1. durata dell'infortunio superiore ai 40 giorni;
  2. presenza di postumi permanenti;
  3. elevata probabilità di infezione contratta in ambiente di lavoro;
  4. assenza di riscontro di violazioni specifiche da parte del datore di lavoro;
  5. comportamenti scorretti, abnormi o imprevedibili del lavoratore in presenza di disponibilità di DPI, formazione e addestramento documentati dell'azienda.
- C) Invio di CNR per violazione degli artt. 590 e/o 589 del CP** qualora, in presenza di **elevata probabilità che l'infezione sia contratta in ambiente di lavoro**, si verifichi la combinazione di una delle seguenti condizioni di prognosi (punti 1, 2 e 3) e di violazione alla norma (punti 4, 5 e 6):



1. decesso del lavoratore affetto da Covid;
2. durata dell'infortunio superiore a 40 giorni;
3. presenza di postumi permanenti;
4. violazioni alla normativa specifica – DLgs 81/2008 e smi (Titolo X) – per infortunio in ambiente sanitario e assimilabile;
5. violazioni alla normativa anti-Covid in vigore al momento dell'accadimento dell'evento per infortunio in ambienti non sanitari o in ambienti della sanità a rischio biologico generico;
6. violazioni alla normativa specifica: - DLgs 81/2008 e smi – per infortunio in ambienti non sanitari o in ambienti della sanità a rischio biologico generico.

In relazione al punto 4 della lettera **C**), con riferimento specifico agli infortuni subiti dal personale sanitario e sociosanitario, appare necessario distinguere tra i casi in cui l'evento è avvenuto in una struttura sanitaria o ad essa assimilabile e quelli verificatisi in comparti diversi. Infatti, nella sanità il rischio biologico rappresenta un rischio proprio del luogo di lavoro, normato dal titolo X del DLgs 81/2008. In questa prospettiva, le RSA, le RSD e le Unità di offerta similari, in cui si presta assistenza agli ospiti, **sono assimilabili a tutti gli effetti agli ambienti sanitari**. Di contro, i reparti/unità operative del comparto sanità, nelle quali **non** si presta assistenza ai pazienti, vanno considerati, a fini dell'applicazione della normativa sul rischio biologico, alla stessa stregua degli ambienti **non** sanitari.

### Contenuto della CNR

In caso di riscontro di violazioni da parte del datore di lavoro, è necessario identificare preliminarmente la **regola cautelare** di riferimento: nel caso concreto l'accertamento della violazione cautelare richiede l'identificazione della regola che doveva essere osservata e che risulta violata.

A tal proposito si sottolinea che, se per gli infortuni avvenuti in comparti sanitari è possibile contestare anche la violazione di articoli specifici del DLgs 81/2008 (a titolo d'esempio, se l'evento è riconducibile alla mancata formazione-informazione, andranno contestati gli artt. 36 e 37), tale contestazione non va formulata per le attività in cui non esiste un rischio biologico specifico.

Si ricorda che le violazioni del/dei **DPCM** emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica devono comunque essere riferite, quando presenti, in quanto costituiscono elemento di valutazione della colpa.

### Criterio per la definizione della durata della malattia

La durata della malattia si ritiene debba essere calcolata dall'insorgenza dei sintomi (che abbiano determinato l'iniziale assenza dal lavoro), oppure, in caso di iniziale assenza di sintomi, dalla data del tampone positivo e fino al primo tampone negativo e/o cessazione della sintomatologia.

Si precisa che sintomi quali l'anosmia e l'ageusia, che possono perdurare nel tempo, non devono essere considerate ai fini del computo della durata della malattia.

I "casi positivi a lungo termine", così come definiti dalla circolare del Ministero della Salute 12/10/2020 non vanno considerati, a priori, "infortuni gravi".

Infine, in caso di persistenza dei sintomi con tampone negativizzato, la durata della malattia coincide con l'intero periodo in cui persistono i sintomi, ad esclusione dell'anosmia e dell'ageusia.

Brescia, 22 aprile 2021

*Firmato*

**IL PROCURATORE AGGIUNTO**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA**

**Dott. Carlo Nocerino**

*Firmato*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ATS BRESCIA**

**Dott. Claudio Vito Sileo**